SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2218

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSSO, ELLERO, GANDINI, CAPPELLI, GUGLIERI, ARMANI, PODESTÀ e DELL'UOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1995

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che recepisce le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha efficacia attuativa, nelle parti sostanziali, dal 27 novembre 1995.

Per tale data, tutti i soggetti interessati e obbligati devono aver attivato tutta una serie di procedure. In particolare i datori di lavoro devono aver adottato le necessarie misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori atte a prevenire situazioni di rischio nei luoghi di lavoro.

Si tratta di norme che impongono gli eventuali necessari adeguamenti delle strutture e la disponibilità degli opportuni mezzi tecnici, nonchè una costante informazione ed educazione per i datori di lavoro e per i lavoratori, il tutto per favorire le condizioni per una più responsabile prevenzione e per una più efficace protezione.

Ridurre le situazioni di rischio negli ambienti di lavoro è una esigenza, oltre che civile, dall'alto valore umano alla quale nessuno può esimersi, tanto meno i lavoratori autonomi, essi stessi esposti ai rischi nello stesso modo dei loro eventuali lavoratori dipendenti.

Le aziende dei settori artigianali, commerciali e agricoli, nonchè della piccola industria, non intendono quindi sottrarsi ad un obbligo, anche morale, per ottenere le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori delle loro aziende.

Pur tuttavia non si può non rilevare come la legislazione italiana, sempre in ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie, quasi a farsi perdonare la scarsa tempestività, spesso va ben oltre le indicazioni, i parametri ed i vincoli proposti dalla CEE. L'eccesso restrittivo delle leggi italiane spesso ne pregiudica l'applicabilità o determina situazioni di sperequazione a danno degli operatori italiani.

Questi aspetti possono generare nelle piccole e medie aziende una situazione di diminuita competitività sul mercato, con conseguente crisi fino a pregiudicarne la sopravvivenza.

Particolarmente preoccupanti sono gli obblighi per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 che non tiene in sufficiente considerazione quante e quali possono essere le difficoltà della sua applicazione nei tempi previsti, eccessivamente ristretti.

Le aziende artigianali, commerciali e agricole sono a prevalente conduzione familiare, senza o con una limitata presenza di manodopera esterna, pur essendo determinanti per l'economia nazionale e socialmente rilevanti per i valori e la cultura di cui sono tradizionalmente portatori.

Per questa loro specificità, non possono accomunarsi alle grosse aziende industriali, le quali operano in condizioni molto diverse.

Le piccole aziende non hanno strutture organizzative tali da poter affrontare altre incombenze burocratiche e non sempre hanno i mezzi finanziari per far fronte a nuove spese, specie quando tali aziende non possono contare, in caso di necessità per forza maggiore, su una adeguata solidarietà statale come nei casi di alluvioni, calamità gravi o crisi di settore.

È nell'intento di rendere graduale e meno onerosa l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, che sottoponiamo alla vostra attenta considerazione le seguenti modifiche e integrazioni al decreto legislativo.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 2

Tale modifica viene ritenuta necessaria perchè nelle aziende artigiane, essendo la

presenza fisica ed operativa del titolare e dei soci richiesta per legge, risulta interesse per essi stessi l'evitare, per quanto possibile, gli infortuni, rispettando le normative anche nei confronti dei loro familiari collaboratori, onde evitare il rischio di una riduzione dell'attività con conseguenti perdite economiche.

Occorre, inoltre, evitare che attività formative e di servizio orientativo di persone, che non necessariamente in futuro lavoreranno stabilmente nelle aziende, possano implicare un aggravio tale per le aziende che porterebbe alla rinuncia degli imprenditori ad insegnare il mestiere.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 4

Questa modifica viene resa necessaria dall'esigenza di rendere più praticabile l'adempimento per quelle aziende che per organizzazione e attività svolta non necessitano di specifiche competenze per una valutazione di massima dei rischi aziendali. Così facendo si renderebbe molto più chiara la portata della legge che deve contemperare le effettive esigenze di salvaguardia dei lavoratori con quelle di carattere economico e finanziario di aziende strutturate in modo minimale, substrato fondamentale dell'economia italiana, in confronto a medie e grandi imprese.

È necessario integrare il disposto legislativo alla luce dell'accoglimento della modifica precedente e dare tempo per programmare gli interventi e gli adempimenti con correttezza e nell'ottica di interagire con le disponibilità del bilancio aziendale.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 6

La modifica è proposta nell'ottica di garantire il rispetto del valore intrinseco dell'azienda nel suo complesso, derivante anche dal valore di macchinari o impianti.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 7

Non si ritiene opportuno obbligare il committente di un lavoro a responsabilizzarsi per dipendenti di terzi, per il fatto che si limiterebbero la responsabilità del vero datore di lavoro e quindi l'efficacia stessa della legge.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 10

È intesa a snellire la procedura amministrativa concernente l'informazione al rappresentante dei lavoratori.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 11

Si tratta di una proposta per riordinare le fasce di utenti della norma in modo da rendere omogeneo il comportamento degli stessi.

Tali modifiche sono necessarie per adeguare l'articolo alle modifiche sopra riportate, stabilire tempi e modalità di convocazione corretti per quelle aziende di modesta entità ed organizzazione.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 12

Per le aziende di minore dimensione, si consiglia una standardizzazione dei compiti in modo che possano essere recepiti senza aggravi organizzativi ingiustificati.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 15

Occorre fare riferimento ad un unico testo normativo di prossima emanazione, per provvedere a contemperare le esigenze di salvaguardia dei lavoratori con quelle organizzative delle aziende a minor impatto.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 17

Modifica intesa a salvaguardare quelle aziende strutturate organizzativamente in modo minimale contemperando le esigenze di tutela dei lavoratori.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 22

Necessita individuare percorsi formativi mirati alla tipologia delle aziende, sia dal punto di vista degli argomenti da trattare, sia sotto il punto di vista del numero di addetti a cui ci si deve rivolgere.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 31

Per riproporre una modalità di programmazione degli adeguamenti strutturali dei

luoghi di lavoro, come prevista dalla stessa normativa, che essendo stata introdotta con anni di ritardo, non ha potuto individuare quei «tempi di reazione» necessari per contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle delle aziende.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 33

È gioco forza prendere atto della effettiva situazione dei luoghi di lavoro preesistenti alla emanazione del decreto legislativo di cui trattasi, tenendo conto di quelle parti realisticamente non modificabili.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 95

Per dare la possibilità a migliaia di persone di frequentare i corsi, non appena il Ministero competente abbia individuato il piano di studi e contemperare le esigenze di controllo delle mancanze dei datori di lavoro con un regime che, in via di prima applicazione della norma, tenda a sensibilizzare più che reprimere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 settembre 1994, n. 626, è sostituita dalla seguente:

«*a)* lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, compresi i soci lavoratori di cooperative. Sono esclusi i soci di società, anche di fatto, i familiari coadiuvanti, i lavoratori stagionali e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono inoltre esclusi gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le imprese che occupano fino a tre lavoratori dipendenti, il documento di cui al comma 2 è sostituito da una relazione, sottoscritta dal datore di lavoro, contenente:

a) la sede dell'impresa e l'elenco nominativo dei dipendenti;

b) l'elenco delle attrezzature, degli impianti e delle sostanze utilizzate;

c) la lista delle lavorazioni effettuate»;

b) al comma 9, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a*-bis) procedure documentali di particolare semplicità per le imprese che occupano più di tre dipendenti e con un numero

di dipendenti inferiore ai limiti previsti all'allegato I»;

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per le imprese ricorrenti nei casi previsti dal comma 9, lettere *a)*, *a*-bis), *b)* e *c)*, gli adempimenti previsti dal presente articolo si applicano decorsi tre anni dalla pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal comma 9».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2*. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente da parte di fabbricanti, fornitori ed installatori. Il presente comma non si applica nei casi di cessione di azienda o di rami di azienda a seguito di decesso del titolare o per atto tra vivi».

4. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è abrogato.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994, al comma 5, dopo le parole: «delle industrie estrattive con meno di cinquanta dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «e delle aziende agricole con meno di dieci dipendenti».

6. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. *(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi)*. - *1*. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro,

promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro, avente i contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'articolo 22, comma 7».

7. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che occupano più di 15 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano un numero di dipendenti superiore ai limiti individuati nell'allegato I»;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4.* Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano un numero di dipendenti superiore a tre ed entro i limiti numerici individuati dall'allegato I, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni previste al comma 3, la riunione deve comunque essere convocata con frequenza non inferiore a quattro anni».

8. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Per le imprese o unità produttive che occupano un numero di dipendenti compreso nei limiti individuati nell'allegato I, gli adempimenti di cui ai commi da 1 a 3 si intendono assolti con l'esposizione sul luogo di lavoro, in posizione ben visibile ed accessibile a tutti, di uno o più cartelli recanti gli indirizzi ed i numeri telefonici dei servizi pubblici individuati al comma 1, lettera *a)*, nonchè le misure, i provvedimenti da adottare ed i comportamenti da tenere nei casi individuati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dello stesso comma 1».

9. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«*3.* Per le aziende ovvero unità produttive che occupino un numero di dipendenti su-

periore a quello stabilito dall'allegato I, le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il consiglio superiore di sanità»;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4.* Per le aziende o unità produttive individuate nell'allegato I e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 per tutte le altre aziende, si applicano le disposizioni vigenti in materia».

10. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera *h)*, sono inserite le seguenti lettere:

«*h*-bis) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2-*bis*, la visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente deve avvenire solo nei casi in cui si verifichino sostanziali variazioni nelle attrezzature, negli impianti o nelle sostanze utilizzate o nelle lavorazioni effettuate;

h-ter) per le imprese che rientrino nei limiti dimensionali individuati dall'allegato I, la visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, dovrà avvenire solamente quando si verifichino variazioni sostanziali dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e comunque almeno una volta ogni quattro anni».

11. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 7, è sostituito dal seguente:

«*7.* I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabiliscono con proprio decreto i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'articolo 10, comma 2,

tenendo conto anche delle dimensioni e della tipologia delle imprese».

12. All'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole: «entro il 1° gennaio 1996» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 1999».

13. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte, l'apertura di queste verso l'esterno non è richiesta quando possa determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici e rilevanti rischi di incendio, alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso*»;

c) al comma 13 le parole «prima del 1° gennaio 1993», sono sostituite dalle seguenti: «prima del 27 novembre 1994»;

d) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994, qualora particolari vincoli architettonici, di tutela ambientale o paesaggistica o strumenti urbanistici adottati ostino alla realizzazione di uno o più degli interventi prescritti dai *precedenti commi del presente articolo*, l'autorità competente può rilasciare apposita autorizzazione in deroga. Qualora la deroga non sia concedibile, il diniego dell'autorità è da intendersi come autorizzazione a proseguire l'attività anche in ca-

renza di uno o più degli adeguamenti prescritti dai precedenti commi, ma non realizzati a causa dell'impossibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni.

13-*ter*. Nessun addebito di responsabilità o contestazione per inadempienza può essere imputato al datore di lavoro in esito alla mancata realizzazione di uno o più degli adeguamenti previsti dai precedenti commi e che siano stati oggetto di richiesta di autorizzazione, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e il ricevimento dell'autorizzazione in deroga rilasciato dall'autorità competente o del relativo diniego».

14. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 626, del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «esplosione e di incendio», sono sostituite dalle seguenti: «esplosione o di specifico e rilevante rischio di incendio»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«*17*. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 16. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito, devono essere provvisti di porte di uscita conformi a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità».

15. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Altezza, cubatura e superficie)*. - *1*. I limiti minimi di altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi, destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori e in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'articolo 33 devono essere i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a 3 metri;

b) cubatura non inferiore a metri cubi 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno metri quadrati 2.

2. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica.

3. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

4. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte.

5. Quando necessità e tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle indicate nei commi da 1 a 4, e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura, la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono, siano ritenute a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli per la salute dei lavoratori occupati».

16. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che dimensionalmente rientrino nei limiti di cui all'allegato I al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».

17. Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, è abrogato.

18. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è abrogato.

19. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, già sostituito dall'articolo 33, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Docce e lavabi)*. - *1.* Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività e la salubrità lo esigono.

2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o una utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque comunicare facilmente tra loro.

3. I locali docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero una utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza».

20. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, già sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *(Gabinetti e lavabi)*. - *1.* I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro dei gabinetti e lavabi con acqua corrente, anche calda se necessario, e dotati di mezzi detergenti per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti, ove possibile, gabinetti separati».

21. Il comma 14, dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

«*14.* Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le disposizioni di cui al presente articolo, entrano in vigore il 1° gennaio 1999».

22. L'articolo 95 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - *Norma transitoria). - 1.* In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, comma 7, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10.

2. Nei primi tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le pene, le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IX del presente decreto si applicano nella misura ridotta pari ad un quinto del minimo previsto per ciascuna delle contravvenzioni commesse».

23. All'allegato I del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2 è sostituito dal seguente: «2. Aziende agricole e zootecniche fino a 20 addetti [1]»;

b) il numero 4 è sostituito dal seguente: «4. Altre aziende [2] fino a 50 addetti [1]».